

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Se i cambi di casacca vanno contro la legge e l'etica

Federico Maurizio d'Andrea

In un periodo in cui, in varie parti del mondo (ma, in questo campo, il nostro Paese vanta una abitudine consolidata), si susseguono le polemiche tra poteri – indotte, in verità, da desideri di supremazia di una classe politica caratterizzata da ampia debolezza argomentativa – non sembra banale soffermarsi a riflettere sulla necessità di tenere distinte anche le sfere della Pubblica amministrazione e del mondo privato (anche professionale).

Poiché, in merito, le tematiche sono tali e tante da non poter essere affrontate nella loro globalità, un punto di partenza può individuarsi nel conferire concretezza alla disciplina del cd *pantouflage* (o *revolving doors*) che, in Italia, dal 2012 (con la legge 190), vieta a tutti i dipendenti che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pa, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del ruolo pubblico, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della Pa.

Per limitare ancor di più l'ambito analizzato, è bene rimarcare che le riflessioni che seguono si riferiscono esclusivamente ai dirigenti apicali, in quanto espressione superba della pubblica amministrazione di appartenenza.

I principi che si vogliono tutelare sono, evidentemente, il «buon andamento» e la «imparzialità» (art. 97 della nostra Costituzione) che sono alla base dell'agire etico della Pa.

So bene che parlare di etica è, da tempo, considerata una delle attività meno attraenti: ma credo che valga comunque la pena di continuare a farlo e, nel caso specifico, richiamare l'attenzione sulle *revolving doors* apicali perché, pur nella vigenza della norma e nonostante i tentativi dell'Anac (che, anche di recente, ha aggiornato le Linee Guida sul tema), il fenomeno dei passaggi dal pubblico al privato non sembra placarsi.

Poiché la ratio normativa è rivolta a evitare situazioni di conflitto di interessi e di mancata trasparenza nella attività dei pubblici dipendenti, bisognerebbe riflettere sul temperamento dei valori protetti (prestigio della Pa e libertà del singolo), filtrato alla luce della – a mio avviso- prevalente tutela delle attività della PA.

In questo senso, la chiave interpretativa che può conferire proporzionalità al tutto è da ricercare nel concetto (non già e non solo di «effettivo esercizio», ma) di «effettiva possibilità» dell'esercizio del potere autoritativo o negoziale, con

riferimento alla funzione – al ruolo – che il singolo ha ricoperto nella pubblica amministrazione di appartenenza.

Più questo ruolo è alto, più stringente e non derogabile dovrebbe essere il divieto di passaggio “diretto” al mondo privato: al di là del *politically correct*, infatti, si può serenamente sostenere che nel passaggio dal pubblico al privato un peso specifico ha il network del (già) pubblico dipendente, relativo soprattutto a quella pubblica amministrazione che, magari fino al giorno prima, ha diretto o in cui ha ricoperto un ruolo fortemente apicale – anche a valenza meramente locale -.

Nella non applicazione della norma vi è una totale e sostanziale unità di tutti i governi che si sono, nel tempo, succeduti,

e, di conseguenza, può parlarsi, purtroppo, di una indifferenza

al malcostume che non ha colore, né età e che appare,

allo stato, non arginabile.

Nel mentre si hanno notizie, infatti, di questi passaggi diretti, non si ha notizia alcuna di sanzioni (pur previste *ex lege*), finanche nei casi più rilevanti e notori.

La competenza in materia è dell'Anac (Consiglio di Stato, sentenza n. 7411 del 29 ottobre 2019) e sarebbe anche il caso di riflettere se questa sia ancora la scelta sistemicamente migliore perché la sensazione è che, con questo assetto, il sistema deterrente (e sanzionatorio) resti solo sulla carta.

Eppure, pretendere e imporre il rispetto sostanziale della norma servirebbe da un lato a non screditare tutto il passato «pubblico» del dipendente e, dall'altro, a garantire, anche *ex post*, la neutralità e il prestigio della Pubblica amministrazione che viceversa, anche a causa di queste trasfigurazioni, continua a non apparire autonoma e a non garantire quell'apporto di trasparente ed efficiente operatività che invece, se attuato nei diversi ambiti, la trasformerebbe certamente in volano di valori e di progresso sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA